Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 19 febbraio 1927 - Anno V** — **Numero 41**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicato nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'ultimo rigo dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1927) devesi leggere, anzichè «1925», «1924», come è scritto nell'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924-27.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per mercoledì 23 febbraio 1927 - Anno V - alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Conversione in legge del R. decreto 20 agosto 1926, n. 1548, che approva e rende esecutiva la convenzione 30 luglio 1926, conclusa con la Società **Transadriatica** per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Venezia e Vienna (1007).

3. Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (Approvato dal Senato) (1134).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia università di Bari (1043).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (1095).

6. Conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947 (1098).

7. Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (1021).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, concernente l'uso della qualifica di « mutua » e di « popolare » da parte degli Istituti di credito (1022).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (1047).

10. Conversione in legge del R. decreto 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze (1142)

11. Conversione in legge del R. decreto legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane (991).

12. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (1173).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 365.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 105.

Esecuzione della Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese d'assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè del Protocollo finale annesso a quella Convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Vista la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione stipulata a Praga tra l'Italia e la Cecoslovacchia il 4 maggio 1926 per le assicurazioni private;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè al Protocollo finale annesso a quella Convenzione.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche relative alla Convenzione di cui all'articolo precedente, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 90. — CASATI.

Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca sull'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite, stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani.

Il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, mossi dal desiderio di concludere una convenzione, in esecuzione dell'art. 215 del Trattato di pace di San Germano e dell'art. 198 del Trattato di pace del Trianon, hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia a Praga;

Il Presidente della Repubblica cecoslovacca:

Il signor Ladislav Autengruber, Consigliere ministeriale al Ministero degli interni,

i quali, dopo essersi comunicati i relativi pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuno dei due Stati contraenti farà in ogni caso alle imprese di assicurazione private, che hanno la loro sede nel territorio dell'altro Stato, lo stesso trattamento che fa alle imprese similari di un terzo Stato qualsiasi.

L'art. 7, comma 3°, primo periodo, della convenzione giuridico-finanziaria del 23 marzo 1921, in quanto concerne le imprese di assicurazione private, viene con il presente trattato modificato nel senso che l'ammissione all'esercizio nella Repubblica cecoslovacca sarà da questa concessa obbligatoriamente alle Società « Assicurazioni Generali » e « Riunione Adriatica di Sicurtà ». Le rimanenti disposizioni dello stesso articolo restano invariate.

Art. 2.

1. Le imprese di assicurazione italiane separeranno dal loro portafoglio delle assicurazioni vita e rendite quei contratti di assicurazione (il cui insieme costituirà « il portafoglio cecoslovacco », e così sarà designato in prosieguo) stipulati prima del 26 febbraio 1919, dalle centrali o dalle filiali dovunque situate, i cui contraenti, in data 31 dicembre 1924, erano cittadini cecoslovacchi ed in tal giorno avevano la loro residenza abituale sul territorio della Repubblica cecoslovacca.

Per assicurazioni a termine fisso o per assicurazioni dotali, nelle quali la morte del contraente si sia verificata prima del 31 dicembre 1924, saranno decisive per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco la cittadinanza e la residenza abituale al 31 dicembre 1924 dei beneficiari nominativamente designati nella polizza, o, in difetto di tali beneficiari, la cittadinanza e la residenza abituale della maggioranza dei parenti più prossimi (coniuge e figli) del contraente della polizza.

Quando il contraente sia una persona giuridica saranno decisive la cittadinanza e la residenza abituale di quella persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (assicurato).

2. Qualora prima del 31 dicembre 1924 si sia verificato l'evento previsto dal contratto o, su richiesta del contraente della polizza od in seguito a mancato pagamento del premio, abbia avuto luogo la trasformazione in un'assicurazione liberata (esente dal pagamento dei premi), con somma ridotta, o sia stato richiesto dal contraente il riscatto, in luogo della data del 31 dicembre 1924 si avrà riguardo al giorno del verificarsi dell'evento suddetto, rispettivamente

al giorno della trasformazione o al giorno nel quale sia stata presentata alla Società la proposta di riscatto.

3. Se la trasformazione in una assicurazione liberata con somma ridotta sia seguita prima del 26 febbraio 1919, la inclusione di questa assicurazione nel portafoglio cecoslovacco può essere fatta dipendere dalla richiesta che il contraente della polizza dovrà presentare entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, provando il concorso delle condizioni indicate nel presente articolo e nel seguente.

4. I modi di prova della cittadinanza e della residenza abituale agli effetti dell'esecuzione del presente e del successivo articolo di questa convenzione, saranno determinati dall'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni.

Art. 3.

1. I contratti di assicurazione nei quali i contraenti (o nel caso dell'articolo 2, numero 1, 2° alinea, le persone ivi indicate, o nel caso dell'art. 2, numero 1, 3° alinea, gli assicurati) erano in data 31 dicembre 1924 cittadini cecoslovacchi, ma avevano in tale data la loro residenza abituale fuori del territorio della Repubblica cecoslovacca, saranno inclusi nel portafoglio cecoslovacco, solo nel caso che le assicurazioni siano state libere da pagamento di premi già al 26 febbraio 1919, oppure, se questa premessa non si verifica, nel caso che i premi giunti a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nell'ipotesi di precedente liberazione dal pagamento di premi, i premi giunti per ultimo a scadenza

a) siano stati corrisposti in corone cecoslovacche, oppure

b) in un'altra valuta, però con riserva relativa alla valuta, oppure

c) sia stata pattuita con l'istituto assicuratore la proroga del pagamento del premio

e se, oltre a ciò, i contraenti (o nel caso dell'art. 2, numero 1, 2° alinea, le persone ivi designate, o nel caso dell'art. 2, numero 1, 3° alinea, gli assicurati) richiedano nei casi *b*) e *c*), al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore di questa convenzione, l'attribuzione dei contratti di assicurazione al portafoglio cecoslovacco.

Qualora sia subentrata prima del 26 febbraio 1919 la trasformazione in una assicurazione esente da premi con somma ridotta, sarà applicato il numero 3 dell'art. 2.

2. Le norme dell'alinea che precede si applicano analogamente alle assicurazioni di rendite, in cui sia già cominciato prima del 31 dicembre 1924 il godimento della rendita, nell'intesa che l'inclusione di queste assicurazioni nel portafoglio cecoslovacco dipende dalla valuta nella quale o dalle riserve sotto le quali siano state riscosse dall'avente diritto le rate di rendita giunte a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nel caso di precedente cessazione del godimento della rendita, le rate di rendita giunte da ultimo a scadenza.

Art. 4.

Le assicurazioni sulla vita nelle quali la prestazione della compagnia assicuratrice consista nella consegna di obbligazioni del prestito di guerra austriaco o ungherese in un determinato importo nominale, o nelle quali la stipulazione dell'assicurazione sia stata condizionata alla contemporanea sottoscrizione del prestito di guerra presso le compagnie di assicurazione (assicurazioni combinate con prestito di guerra) saranno attribuite, se concorrono le altre condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco, in quanto tali assicurazioni fossero ancora in vigore al 31 dicembre 1924.

Qualora al momento della ratifica della presente convenzione non sia stato già diversamente pattuito fra i contraenti e le imprese di assicurazione, queste saranno obbligate di convertire, a richiesta dei contraenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, siffatte assicurazioni in assicurazioni che garantiscano ai contraenti il diritto a una somma assicurata da pagarsi in denaro contante e di conteggiare per queste ultime assicurazioni, come premio unico in corone cecoslovacche

a) se le relative assicurazioni combinate con prestito di guerra furono stipulate a premio unico o contro versamento anticipato di tutte le annualità di premio, il 25 %;

b) se furono invece stipulate verso premi ricorrenti, il 75 %

dei premi (senza accessori) corrisposti sulle assicurazioni combinate con prestito di guerra fino al 26 febbraio 1919, ed il 100% dei premi (senza accessori) versati, da questa data in poi, effettivamente in corone cecoslovacche.

Le modalità di queste conversioni vanno soggette all'approvazione dell'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni ai sensi dei par. 9 e 10 del regolamento cecoslovacco sulle assicurazioni.

Rimangono estinti i debiti per sovvenzioni verso le compagnie di assicurazione, sorti, all'atto della sottoscrizione del prestito di guerra, a carico dei contraenti di assicurazioni combinate con prestiti di guerra. Ove il contraente non accetti la conversione offertagli dalla compagnia sulla base delle condizioni approvate dalla competente autorità, i pagamenti da esso già effettuati su tali polizze vanno a favore della compagnia assicuratrice fino a concorrenza del credito per sovvenzioni, compresi pure gli interessi legali.

Art. 5.

1. I contratti di assicurazione da attribuirsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco delle compagnie di assicurazione, in quanto espressi in vecchie corone austro-ungariche, saranno eseguiti da ambo le parti in corone cecoslovacche nel rapporto di una corona cecoslovacca per ogni vecchia corona austro-ungarica.

Lo stesso vale per quelle assicurazioni, le quali subentreranno in seguito a conversione al posto delle assicurazioni combinate con prestito di guerra di cui al precedente articolo 4 relativamente alle quote di premio da conteggiarsi al contraente come premi unici.

I premi corrisposti dal 26 febbraio 1919 in poi in una valuta diversa dalle corone cecoslovacche saranno restituiti ai contraenti nella valuta originale nell'importo nominale assieme agli interessi legali di mora. I contraenti dovranno invece versare il corrispondente importo, con gli interessi legali di mora in corone cecoslovacche.

2. Le precedenti disposizioni si applicano a tutti i pagamenti dipendenti dai contratti di assicurazione ed in particolare a tutte le prestazioni dell'assicuratore da un lato e dall'altro al pagamento dei premi, alla restituzione di prestiti su polizze ed alla corresponsione degli interessi relativi a tali prestiti.

Per il pagamento di prezzi di riscatto e di prestiti su polizze potranno essere emanate speciali norme per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, da parte dell'autorità di sorveglianza cecoslovacca d'accordo con l'autorità italiana di sorveglianza sulle assicurazioni. Dette norme saranno obbligatorie per le imprese assicurative e per i contraenti.

Art. 6.

1. I contratti d'assicurazione vita, espressi in vecchie corone austro-ungariche, per i quali dal 26 febbraio 1919 in poi tutti i pagamenti di premio siano stati effettuati, senza riserva, in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca nel

rapporto 1:1 o per i quali dagli aventi diritto siano stati accettati, senza riserva, pagamenti in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca, al ragguaglio 1:1, saranno da adempiersi, anche in concorso degli altri requisiti previsti per l'attribuzione al portafoglio cecoslovacco (articoli 2 e 3), da entrambe le parti in quest'altra valuta anche per l'avvenire.

Detta disposizione non si applica nei casi in cui un pagamento di premio offerto dal contraente in corone cecoslovacche non sia stato accettato dalla compagnia assicuratrice.

2. I contratti di assicurazione sulla vita stabiliti in moneta diversa dalle vecchie corone austro-ungariche saranno eseguiti, in concorso delle altre condizioni previste per l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco (articoli 2 e 3), anche in seguito da entrambe le parti contraenti in quest'altra valuta.

Art. 7.

Le riserve tecniche (riserve premi, riporti premi, riserve per sinistri, riserve per partecipazione agli utili) per le assicurazioni vita, da attribuirsi, ai sensi dei precedenti articoli 2-6, al portafoglio cecoslovacco, saranno computate al 31 dicembre 1924, includendo nel calcolo le prestazioni incombenti all'assicuratore, giunte a scadenza dopo il 26 febbraio 1919 e tuttora insolute.

Il calcolo delle riserve premi (comprese le quote della riserva premi attinenti alle somme cedute in riassicurazione) seguirà secondo le basi e i sistemi di calcolo in uso presso le compagnie assicuratrici, purchè gli stessi non contrastino con le disposizioni vigenti nella Repubblica cecoslovacca.

Quanto alle assicurazioni combinate con prestito di guerra, di cui al precedente art. 4, in luogo delle riserve tecniche al 31 dicembre 1924 si calcolerà l'importo corrispondente alle riserve tecniche per i contratti convertiti in conformità delle relative disposizioni in assicurazioni di somme in contanti.

Art. 8.

A copertura delle riserve tecniche calcolate a norma dell'art. 7 saranno impiegati dalle compagnie di assicurazione i valori patrimoniali sotto indicati, appartenenti ad esse, e nell'ordine che segue:

a) obbligazioni del Debito pubblico, emesse dalla Repubblica cecoslovacca;

b) prestiti su polizze vita appartenenti al portafoglio cecoslovacco;

c) beni immobili, siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca;

d) crediti ipotecari garantiti su immobili siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca;

e) obbligazioni di sicurezza pupillare (lettere di pegno, obbligazioni provinciali, comunali, ecc.), emesse da corporazioni o istituzioni pubbliche o private (istituti di credito, ecc.) che abbiano la loro sede nel territorio della Repubblica cecoslovacca;

f) depositi e conti in avere presso banche, casse di risparmio, istituti di credito e compagnie di assicurazione, ed inoltre altri crediti e conti in avere, purchè esistenti nella Repubblica cecoslovacca al 31 dicembre 1924;

g) premi scaduti e non ancora versati, purchè siano stati assunti come pagati, nel calcolo delle riserve tecniche, giusta l'art. 7 della presente convenzione;

h) i titoli di Debito pubblico indicati nell'art. 203 paragrafo 1 del Trattato di San Germano o nell'art. 186 par. 1 del Trattato del Trianon, in quanto facciano parte, a mente delle succitate disposizioni del Trattato di San Germano e del Trattato del Trianon, del Debito pubblico della Repubblica cecoslovacca;

i) i titoli di debito pubblico indicati nell'art. 203, paragrafo 2, del Trattato di San Germano o nell'art. 186, paragrafo 2, del Trattato del Trianon, e precisamente:

1. Titoli stampigliati dalla Repubblica cecoslovacca e riconosciuti come parte del Debito pubblico della Repubblica cecoslovacca;

2. Titoli che non abbiano alcun contrassegno apposto in esecuzione degli articoli succitati del Trattato di San Germano o del Trattato del Trianon.

Il valore nominale complessivo dei titoli menzionati alla lettera *i*) numero 2 del presente articolo, da impiegarsi dalle suddesignate compagnie di assicurazione italiane a copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco non potrà superare l'importo di 50 milioni di corone.

Art. 9.

Qualora le attività indicate nel precedente articolo non siano sufficienti per la piena copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, potranno essere impiegate a copertura dell'importo rimasto scoperto, previa autorizzazione, ai sensi di legge, da parte dell'amministrazione di finanza cecoslovacca, i titoli di Debito pubblico menzionati nell'art. 205 del Trattato di San Germano e nell'art. 188 del Trattato del Trianon.

Art. 10.

I titoli indicati alle lettere *a*), *e*), *h*) e *i*) numero 1 dell'art. 8 saranno assunti a copertura in base al loro valore nominale, e le attività indicate alle lettere *b*), *d*), *f*), *g*) dello stesso articolo, col pieno loro ammontare in contanti.

La valutazione delle attività designate alla lettera *c*) dell'art. 8, in caso di mancato accordo, seguirà sulla base dei risultati di una stima ufficiale.

I titoli indicati alla lettera *i*) numero 2 dell'art. 8 saranno valutati al valore nominale al ragguaglio di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

Art. 11.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca assumerà al loro pieno valore nominale i titoli indicati alla lettera *i*) numero 2 dell'art. 8, nella somma che sarà necessaria per la copertura delle riserve tecniche calcolate al 31 dicembre 1924 ai sensi dell'art. 7, mantenendo le basi di valutazione dell'art. 10, con un massimo di nominali 50 milioni di corone. I tagliandi dei predetti titoli saranno pagati dalla Repubblica cecoslovacca a datare dall'entrata in vigore dei Trattati di San Germano e del Trianon.

Art. 12.

Il Governo italiano permetterà l'esportazione nel territorio cecoslovacco dei valori da impiegarsi, ai sensi degli articoli 8 e 9, per la copertura delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco, ove detti valori si trovino sul territorio italiano.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca ne acconsentirà l'importazione con esenzione da ogni tassa.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 a 9 saranno applicate analogamente anche ai contratti di riassicurazione stipulati da compagnie di assicurazione italiane con compagnie di assicurazione cecoslovacche.

Art. 14.

I contratti di assicurazione sulla vita che le compagnie di assicurazione cecoslovacche abbiano stipulato in corone

austro-ungariche nelle nuove provincie del Regno d'Italia già appartenenti all'ex Monarchia austro-ungarica saranno eseguiti in conformità del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 19, al cambio di 60 centesimi di lira italiana per una vecchia corona austro-ungarica, salvo che tra le suddette compagnie ed i contraenti sia già intervenuto un diverso accordo circa l'adempimento delle relative assicurazioni in un'altra determinata valuta o ad un differente ragguaglio, ovvero che nell'anno 1924, o, nel caso di anteriore cessazione del pagamento dei premi, gli ultimi pagamenti dipendenti dai contratti di cui trattasi siano stati prestati da una parte ed accettati dall'altra in diversa valuta, senza riserva.

Per agevolare l'adempimento di queste obbligazioni, il Governo italiano consegnerà al Governo cecoslovacco, per le compagnie di assicurazione cecoslovacche, titoli di consolidato italiano 5 % per il capitale nominale di L. 200,000, con cedole decorrenti dal 1° gennaio 1925.

Art. 15.

Ove sorgessero controversie fra le due Alte Parti contraenti nell'esecuzione della presente convenzione, esse saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre membri, di cui uno sarà nominato dal Governo italiano ed uno dal Governo della Repubblica cecoslovacca; i due arbitri eleggerenno il presidente.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo circa la scelta del presidente, questo sarà nominato dal presidente della Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

Il Collegio arbitrale stabilirà la procedura e deciderà sulle spese del procedimento.

Art. 16.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma.

La presente convenzione è stata redatta in due esemplari, in lingua italiana e cecoslovacca, di cui uno sarà consegnato al Governo italiano e l'altro al Governo cecoslovacco. I due testi sono entrambi autentici.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Praga, addì 4 maggio 1926.

B. PIGNATTI MORANO, m. p.
LADISLAV AUTENGRUBER, m. p.

PROTOCOLLO FINALE.

I Plenipotenziari del Regno d'Italia e della Repubblica cecoslovacca, all'atto della firma della convenzione di data odierna, di cui il presente Protocollo è parte integrante, e che si intende contemporaneamente ratificato, hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

§ 1.

Il Governo della Repubblica cecoslovacca dichiara che considera come non stampigliati quei titoli designati alla lettera *i*) n. 2 dell'art. 8 della convenzione che siano muniti del timbro di qualsiasi Stato, qualora la seguita stampigliatura sia stata successivamente annullata dallo Stato stesso.

§ 2.

Le autorità di sorveglianza sulle assicurazioni di entrambe le Parti contraenti avranno reciprocamente il diritto di esaminare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione, presso l'ufficio di rappresentanza delle imprese di assicurazione, i dati riferentisi all'esercizio cecoslovacco delle compagnie di assicurazione italiane da un lato e dall'altro all'esercizio italiano delle compagnie di assicurazione cecoslovacche. Le autorità predette dovranno prestarsi reciprocamente ogni assistenza nel disimpegno di tale esame.

Praga, addì 4 maggio 1926.

B. PIGNATTI MORANO, m. p.
LADISLAV AUTENGRUBER, m. p.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 366.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 137.

31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 febbraio 1927, sul decreto che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato un contributo di L. 80,000 per l'organizzazione di una Mostra del Novecento musicale italiano.

Tale somma, da inscrivere nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio finanziario, è da prelevare, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12,272,922.15, rimane disponibile la somma di L. 17,727,077.85.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di L. 80,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio medesimo, al

capitolo n. 171-IX, di nuova istituzione, « *Contributo dello Stato nelle spese per la Mostra del 900 musicale italiano* ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 · Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 139. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 367.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 138.

32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 febbraio 1927, sul decreto che autorizza una 32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Dal Governo della Maestà Vostra è stata deliberata l'assegnazione, al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, pel corrente esercizio, della somma di L. 500,000, quale contributo governativo nelle spese per il Congresso internazionale e per i campionati mondiali degli studenti universitari.

Su conforme decisione del Consiglio dei Ministri, la somma stessa è da prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12,352,922.15, rimane disponibile la somma di lire 17,647,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 32ª prelevazione nella somma di L. 500,000 da inscrivere al capitolo n. 171-X (di nuova istituzione) « *Contributo dello Stato nelle spese per il Congresso internazionale e per i campionati mondiali degli studenti universitari* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 · Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 140. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 368.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 150.

Trattamento doganale del prodotto antiparassitario « Zyclon B. ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successive;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla difesa della frutticultura nazionale, mediante la distruzione degli insetti parassitari delle piante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prodotti costituiti da materiali imbevuti di acido cianidrico, quando siano destinati ad essere impiegati per la distruzione dei parassiti delle piante, seguono, alla importazione nel Regno, il trattamento delle preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche e antiperonosporiche a base di sali di rame, sotto l'osservanza delle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 · Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 168. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 369.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 142.
Maggiore assegnazione al bilancio delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di autorizzare ulteriori fondi occorrenti per spese varie nelle Colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere a spese varie occorrenti nelle Colonie, è autorizzata l'assegnazione di L. 20,000,000 da inscrivere nel bilancio del Ministero delle colonie dell'esercizio finanziario 1926-27.

Con decreto del Ministro proponente sarà provveduto al riparto del detto fondo fra le singole Colonie e sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 144. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 370.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 163.
Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore del genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore del genio ha il grado di generale di Corpo d'armata o di divisione e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende all'istruzione ed ai servizi del genio, agli studi ed alle esperienze relativi alle varie specialità d'arma e di servizio, in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare il genio militare.

Ha alla propria dipendenza tecnica il servizio degli specialisti del genio e dà al Direttore superiore del servizio stesso le direttive per gli studi e la definizione dei materiali e mezzi tecnici del genio stabilendone le caratteristiche in relazione alle esigenze d'impiego. Segue e controlla l'esecuzione delle direttive stesse.

Egli ha inoltre, nei riguardi del servizio degli specialisti del genio, le attribuzioni speciali che saranno stabilite da apposite disposizioni pel funzionamento del detto servizio.

Corrisponde direttamente con i comandanti del genio, per l'istruzione tecnica delle truppe, per il servizio del materiale del genio e per tutto quanto possa concernere l'esercizio delle sue attribuzioni.

Ha alla sua dipendenza il Museo del genio.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo in genere dell'istruzione e dello speciale servizio delle truppe del genio in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti l'arma;

c) per il suo concorso nello studio delle varie questioni relative alla difesa dello Stato.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore sovraintende a quanto riflette il perfezionamento della coltura scientifica e professionale degli ufficiali del genio e, per la parte che lo riguarda, alla definizione dei programmi di studio per gli allievi dell'Accademia di artiglieria e genio, per il corso superiore tecnico e in genere per qualsiasi corso d'istruzione speciale per gli ufficiali dell'arma.

Art. 4.

L'Ispettore propone al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito le direttive alle quali dovranno informarsi le esercitazioni speciali del genio.

Art. 5.

Esamina le proposte relative alla determinazione delle zone di servitù militari e quelle di lavori da compiersi nei terreni soggetti alle predette servitù.

Art. 6.

L'Ispettore esamina i progetti definitivi ed esecutivi circa le opere di fortificazione e i lavori di competenza degli uffici fortificazione, pei quali non sia sufficiente per disposizione di legge il parere dei comandanti del genio.

Art. 7.

L'Ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce o fa eseguire: dall'ufficiale generale a lui addetto e dal Direttore superiore del servizio degli specialisti (per la parte di sua competenza) ispezioni e visite ai corpi, stabilimenti ed uffici del genio. Del risultato di tali ispezioni o visite riferisce al Ministero della guerra, informandone il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ed i comandanti di corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 8.

Esercita azione di vigilanza sul personale militare e civile dell'arma e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare delle autorità territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 173. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 371.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 160.

Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore delle truppe alpine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore delle truppe alpine ha il grado di generale di divisione e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende all'istruzione degli alpini, dell'artiglieria da montagna e agli studi ed esperimenti relativi all'ordinamento ed al servizio speciale di tali truppe.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i comandi di brigata alpini.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione delle truppe alpine in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti le truppe alpine;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche riflettenti le truppe suddette.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore delle truppe alpine fa proposte al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per la dislocazione nelle sedi estive delle truppe alpine e per le loro esercitazioni annuali, dopo essersi assicurato, presso i comandi di corpo d'armata territoriali interessati, sulla possibilità della loro pratica attuazione. Previ accordi con gli stessi comandi dà poscia le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 4.

L'Ispettore delle truppe alpine, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite alle truppe alpine e ne riferisce al Ministero della guerra informando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i comandi di corpo d'armata interessati, per la parte che li riguarda.

Art. 5.

Egli esercita azione di vigilanza sul personale delle truppe alpine, specialmente per quanto riguarda la sua attitudine ai servizi alpini, e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle competenti autorità dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei comandi territoriali.

Art. 6.

L'Ispettore delle truppe alpine può essere consultato dal Ministero della guerra circa quanto riflette l'acquisto e la produzione dei quadrupedi da soma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 170. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 372.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 159.

Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dei bersaglieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore dei bersaglieri ha il grado di generale di brigata e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende alla istruzione, agli studi ed esperimenti relativi all'ordinamento e al servizio speciale di tali truppe. Nel campo delle sue attribuzioni, corrisponde direttamente coi comandi di reggimento bersaglieri.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione dei bersaglieri in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti i bersaglieri;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche che riguardano la specialità dei bersaglieri.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri ispettori sui principali punti delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore fa proposta al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito circa le esercitazioni speciali dei reggimenti bersaglieri.

Art. 4.

Previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri e ne riferisce al Ministero della guerra informando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i comandi di corpo d'armata interessati, per la parte che li riguarda.

Art. 5.

L'Ispettore dei bersaglieri esercita azione di vigilanza sul personale dei bersaglieri specialmente per quanto riguarda la sua attitudine allo speciale servizio e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei comandi territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 169. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 373.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 162.
Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore dell'artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore dell'artiglieria ha il grado di generale di Corpo d'armata o di divisione e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende alla istruzione ed ai servizi dell'artiglieria e agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio, in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare l'artiglieria.

Esercita l'alta vigilanza sul servizio tecnico di artiglieria, e dà al Direttore superiore del detto servizio, in base ai criteri di massima stabiliti dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, le direttive per gli studi e la definizione dei materiali, stabilendo le caratteristiche dipendenti dalle esigenze del loro impiego. Segue e controlla l'esecuzione delle direttive medesime.

Egli ha inoltre, nei riguardi del servizio tecnico d'artiglieria, le attribuzioni speciali che saranno stabilite da apposite disposizioni pel funzionamento del detto servizio.

Corrisponde direttamente con i Comandi di artiglieria e con la Scuola controaerei per l'istruzione tecnica professionale delle truppe, per il servizio del materiale e per tutto quanto possa concernere l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo delle istruzioni e dello speciale servizio delle truppe dell'arma in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti le truppe dell'arma;

c) per il suo concorso nello studio delle varie questioni relative all'armamento dell'Esercito, alla organizzazione difensiva aerea del territorio nazionale e presso l'esercito operante ed alla difesa dello Stato.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri Ispettori, delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore dell'artiglieria sovraintende a quanto riflette il perfezionamento della cultura scientifica e professionale degli ufficiali di artiglieria e, per la parte che lo riguarda, alla definizione dei programmi di studio per gli allievi dell'Accademia di artiglieria e genio, per il corso superiore tecnico e in genere per qualsiasi corso d'istruzione speciale per gli ufficiali dell'arma.

Art. 4.

L'Ispettore propone al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito le direttive alle quali dovranno informarsi le esercitazioni speciali dell'arma.

Art. 5.

L'Ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce e fa eseguire dai generali a lui addetti ispezioni e visite ai corpi, uffici ed altri enti dell'arma e ne riferisce il risultato al Ministero della guerra, informandone il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i comandi di corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 6.

L'Ispettore è dal Ministero consultato sulle principali questioni riflettenti il servizio ippico per quanto interessa l'arma d'artiglieria ed inoltra al Ministero le proposte che ritiene utili su tale argomento.

Art. 7.

L'Ispettore esercita azione di vigilanza sul personale militare e civile dell'arma e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

Riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare delle autorità territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 172. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 374.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 164.

Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore tecnico automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore tecnico automobilistico ha il grado di generale di brigata o colonnello e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende alla istruzione tecnica dei Centri automobilistici, agli studi, esperienze e costruzioni del servizio automobilistico, in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare il servizio stesso.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i Centri automobilistici.

Art. 2.

L'Ispettore tecnico automobilistico riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, o direttamente da questo per la parte riflettente i materiali, le direttive:

a) per l'indirizzo in genere dell'istruzione e del servizio automobilistico in relazione al suo impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti il servizio automobilistico;

c) per lo studio delle questioni che interessano il servizio automobilistico.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri Ispettori delle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

Concreta le caratteristiche che, in relazione alle esigenze d'impiego, debbono avere i materiali automobilistici e fa al Ministero le proposte del caso per l'apprestamento degli esemplari e per le relative esperienze.

Art. 4.

L'Ispettore tecnico automobilistico riceve o promuove direttive dal Ministero della guerra per quanto concerne la lavorazione, le provviste, ed il collaudo dei materiali automobilistici e delle materie di consumo.

Segue lo sviluppo delle industrie nazionali che interessano il servizio automobilistico e tiene informato il Ministero della guerra dell'andamento degli studi, dei lavori e delle reali condizioni e dei bisogni del servizio stesso.

Art. 5.

Vigila sul funzionamento tecnico e amministrativo dell'officina automobilistica. Previa autorizzazione ministeriale esegue ispezioni e visite ai Centri automobilistici e ne riferisce al Ministero della guerra ed ai Comandi di Corpo d'armata interessati.

Art. 6.

L'Ispettore tecnico automobilistico è consultato dal Ministero della guerra sulla idoneità tecnica degli ufficiali da destinarsi al comando dei Centri automobilistici ed alla officina automobilistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 174. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 375.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 161.

Dipendenza e attribuzioni dell'Ispettore della cavalleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettore della cavalleria ha il grado di generale di divisione e dipende dal Ministero della guerra. Egli sovraintende all'istruzione ed al servizio tecnico dell'arma, agli studi ed agli esperimenti relativi al personale, ai cavalli, al materiale ed alle varie specialità di servizio dell'arma ed a tutto quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare la cavalleria.

Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i Comandi superiori di cavalleria e con la Scuola di cavalleria.

Art. 2.

L'Ispettore riceve dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per incarico del Ministero della guerra, le direttive:

a) per l'indirizzo dell'istruzione delle truppe di cavalleria, in relazione al loro impiego in guerra;

b) per la compilazione di determinate istruzioni speciali riguardanti l'arma;

c) per lo studio delle varie questioni tecniche riflettenti la cavalleria.

Per sua opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dal Ministero della guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dagli altri Ispettori sulle questioni che hanno attinenza con gli studi stessi.

Art. 3.

L'Ispettore fa proposte al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per le esercitazioni speciali dell'arma, e, previ accordi coi comandi di corpo d'armata interessati, dà le conseguenti disposizioni esecutive; secondo gli ordini ricevuti, assume la direzione di queste esercitazioni o vi designa altro ufficiale generale.

Art. 4.

L'Ispettore, previa autorizzazione ministeriale, eseguisce ispezioni e visite ai reggimenti e alla Scuola di cavalleria e ne riferisce al Ministero della guerra, informando il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e i comandi di corpo d'armata interessati per la parte che li riguarda.

Art. 5.

L'Ispettore è dal Ministero consultato sulle principali questioni riflettenti il servizio ippico, per quanto interessa l'arma di cavalleria, e inoltra al Ministero le proposte che ritiene utili su tale argomento.

Art. 6.

Egli esercita azione di vigilanza sul personale di cavalleria, e rassegna al Ministero della guerra le proposte riflettenti l'impiego del personale stesso.

L'Ispettore riceve comunicazione dalle autorità competenti dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale importanza, relativi al personale stesso, pur rimanendo questo alla dipendenza disciplinare dei comandi territoriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 171. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 376.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2436.

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad applicare, agli effetti degli anni 1925 e 1926, la tassa sul bestiame con la riduzione dei minimi imponibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 maggio 1926 con la quale il comune di Gessopalena chiede l'autorizzazione a ridurre i minimi imponibili della tassa sul bestiame;

Vista la decisione 7 giugno 1926 della Giunta provinciale amministrativa di Chieti che approva la suddetta deliberazione;

Veduti gli articoli 24 e 32 della legge 15 luglio 1906, numero 383, contenente disposizioni per i tributi locali nelle Provincie del Mezzogiorno e delle Isole;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gessopalena è autorizzato ad applicare agli effetti degli anni 1925-1926 la tassa sul bestiame con la riduzione dei minimi imponibili nei termini di cui alla deliberazione 12 maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 130. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 377.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2439.

Istituzione di un corso di specializzazione in studi coloniali presso l'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 829, con il quale l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Palermo è riconosciuto come Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali;

Viste le proposte del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione II);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dall'anno accademico 1925-1926 presso l'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Palermo è istituito un corso di specializzazione in studi coloniali.

Art. 2.

Il corso di specializzazione in studi coloniali comprende i seguenti insegnamenti:

Geografia coloniale e geografia botanica coloniale - Igiene coloniale e malattie tropicali - Produzioni naturali delle colonie - Storia delle colonie e legislazione coloniale - Istituzioni di diritto islamico ed etiopico - Lingua araba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 152. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 378.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 122.

Erezione in ente morale dell'Ente autonomo per la costruzione di case popolari nell'Alta Capitanata, in Serracapriola.

N. 122. R. decreto 16 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente autonomo per la costruzione di case popolari nell'Alta Capitanata, con sede in Serracapriola (Foggia), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 379.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2390.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Ugento.

N. 2390. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Ugento viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 380.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2391.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo « F. Delpino », in Chiavari.

N. 2391. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo « F. Delpino », in Chiavari, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 381.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2392.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele III », in Gorizia.

N. 2392. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele III », in Gorizia, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Vista la domanda 13 dicembre 1926, con la quale chiede la nomina al posto vacante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il cav. Carabelli Rodolfo, fregiato di medaglia d'oro al valor militare;

Considerato che, all'infuori del signor Gerbi Edmo, gli altri aspiranti al posto predetto hanno dichiarato di ritirare la loro domanda per deferenza ed omaggio alle alte benemerenze militari del concorrente Carabelli;

Visti i pareri del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria di Milano concordemente favorevoli alla nomina del Carabelli;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2097, ed il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La medaglia d'oro cav. Carabelli Rodolfo fu Giovanni, è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1927.

Autorizzazione ad istituire in Dignano una filiale della Cassa di risparmio di Pola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Pola è autorizzata ad istituire una propria filiale in Dignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro per la economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 16 gennaio 1927.

Nomina del Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione della provincia di Pescara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 detto con cui veniva istituita la nuova provincia di Pescara;

Veduto il telegramma 13 corrente, n. 1710, con il quale il Ministero dell'interno delega al Prefetto la nomina del Commissario per l'amministrazione temporanea della istituita Provincia;

Decreta:

Il dott. comm. Nicola Enrico Trotta, vice Prefetto, è nominato Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione della provincia di Pescara, fino all'insediamento della rappresentanza ordinaria.

Al predetto Commissario sarà corrisposta a carico del bilancio della Provincia l'indennità giornaliera di L. 70 oltre il rimborso delle spese di viaggio da liquidarsi nei modi di legge.

Pescara, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

Il Prefetto: E. SEVERINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 701, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 702, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 703, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 704, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 705, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione il legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 706, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione il legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente la istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma.

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per la marina, ha presentato il 15 febbraio 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del R decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1927, n. 34.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, con nota in data 18 febbraio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni e degli enti minori;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sulle capre.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 febbraio 1927 Anno V

Francia	90.45	Oro	445.32
Svizzera	443.78	Belgrado	41 —
Londra	111.986	Budapest (pengo)	4.04
Olanda	9.24	Albania (Franco oro)	146 —
Spagna	387.37	Norvegia	5.95
Belgio	3.207	Svezia	6.16
Berlino (Marco oro)	5.47	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.2475	Danimarca	6.15
Praga	68.40	Rendita 3,50 %	64.05
Romania	13.40	Rendita 3,50 % 1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	118.65	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.955	Consolidato 5 %	81.15
Peso argentino carta	9.66	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.20
New York	23.079		
Dollaro Canadese	23.06		

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 21 al 27 febbraio 1927 è stata fissata in L. 448, rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento dell'anatomia nella Reale accademia di belle arti di Venezia.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 4ª classe (gruppo *A*, grado 10°), per l'insegnamento dell'anatomia nella Reale accademia di belle arti di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 31 marzo 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria, o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagate al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve esser spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Ministero pubblica istruzione (Belle Arti) viale del Re, 56 - Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 31 marzo 1927 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta: « Concorso ad un posto per l'insegnamento della anatomia nella Reale accademia di belle arti di Venezia ».

A parità di merito, sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

a) agli invalidi di guerra;

b) ai feriti in combattimento;

c) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

d) alle vedove di guerra;

e) agli insigniti di medaglie al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) ai più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alla lettera *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 25 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso al posto di attuario presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con cui nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze venne istituito un posto di attuario degli Istituti di previdenza (grado 9°) da conferirsi secondo norme emanate con apposito decreto dal Ministro per le finanze;

Considerato che i concorsi indetti negli anni 1924 e 1926 per coprire tale posto sono riusciti infruttuosi, e che perciò deve ritenersi come provvedimento in corso di attuazione la prima costituzione dell'ufficio di attuario previsto dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, con cui si dispone che in deroga al divieto generico di assumere nuovo personale, possano effettuarsi le nomine occorrenti per la prima costituzione di servizi, enti od uffici creati con provvedimenti in corso di attuazione;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze con lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre L. 2800 di supplemento di servizio attivo, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

Gli esami verteranno sulle materie di cui al programma allegato e che forma parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 2 e 3 maggio 1927 presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e quelle orali presso la predetta Direzione generale in giorni che saranno all'uopo destinati.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i funzionari del Ministero delle finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato ed anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno degli aspiranti su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate all'Ufficio centrale del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, entro il 15 aprile 1927, munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il proprio recapito;

b) elencare i titoli e documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Per gli invalidi di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare il limite massimo di età è elevato ad anni 39;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di regolare condotta, civile, morale e politica;

5° certificato medico rilasciato da un ufficiale in servizio attivo permanente del Regio esercito o della Regia marina, da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di attuario nell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di far controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

6° certificato od altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale o diploma di ingegnere, od altro diploma di laurea rilasciato dalla Scuola di scienze statistiche ed attuariali della Regia università di Roma, o dalle scuole superiori di scienze economiche e commerciali, o titoli equipollenti;

8° specchio dei voti riportati negli esami speciali e di laurea;

9° i titoli comprovanti gli impieghi e le cariche che gli aspiranti hanno coperto o coprono tuttora;

10° le pubblicazioni fatte dagli aspiranti;

11° fotografia recente del candidato con la firma di lui e con dichiarazione del notaio che comprovi la identità della persona.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti, i quali già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto Ministeriale procederà all'esame dei titoli ed alla preparazione dei temi, ed esprimerà il proprio giudizio sui titoli, sulle prove scritte e poscia su quelle orali dei concorrenti, ammessi a sostenerle.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato, il quale nel giudizio sulle prove scritte ed orali ed in quello sui titoli presentati, avrà riportato complessivamente la classifica migliore.

Art. 10.

A parità di merito, verrà applicato per le preferenze l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà rimessa al Ministro per l'approvazione, dopo di che verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami che verranno presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria, deciderà in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 12.

Qualora il vincitore del concorso rinunciasse al posto o venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina del concorrente che nella graduatoria immediatamente sussegua in ordine di merito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Programma del concorso per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Le prove scritte comprenderanno:

a) un tema di calcolo infinitesimale;

b) un tema di tecnica attuariale.

Le prove orali verteranno su:

a) algebra complementare e calcolo infinitesimale;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica;

c) tecnica attuariale;

d) demografia;

e) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

Roma, addì 14 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.